

Codice A1816B

D.D. 12 ottobre 2021, n. 2901

P.I. 6819 - Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con asportazione materiale litoide e taglio della vegetazione arborea ed arbustiva in alveo del rivo di Monforte nel Comune di Monchiero (CN) - Richiedente: Comune di Monchiero -.



ATTO DD 2901/A1816B/2021

DEL 12/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. 6819 – Autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica con asportazione materiale litoide e taglio della vegetazione arborea ed arbustiva in alveo del rivo di Monforte nel Comune di Monchiero (CN) – Richiedente: Comune di Monchiero –

In data 14/07/2021 con nota prot. n. 32785/A1816B il Comune di Monchiero, con sede legale in Via Monforte, 9 – 12060 Monchiero, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per lavori di manutenzione idraulica asportazione di materiale litoide e taglio della vegetazione arborea ed arbustiva in alveo del rivo di Monforte nel Comune di Monchiero (CN), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Marco Carretto, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i. e consistente in:

- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente nell'alveo inciso del rivo di Monforte per un tratto di lunghezza di circa 360 m tra la confluenza in Tanaro fino a monte del ponte S.P. 661 (tra i lotti di terreno censiti al C.T. al Fog. 6 nn. 380 e 29 a monte e Fog. 2 n. 214, Fog. 3 n. 251 a valle);
- riprofilatura dell'alveo in corrispondenza del medesimo tratto con l'asportazione di materiale litoide pari a 194 mc.

Con nota prot. n. 42357/A1816B del 13/09/2021 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Il Settore Tecnico Regionale di Cuneo ha richiesto, con nota prot. n. 42365/A1816B del 13/09/2021, integrazioni degli elaborati progettuali assegnando un termine di gg. 30 per la presentazione della documentazione ritenuta necessaria per il prosieguo del procedimento istruttorio.

Il richiedente ha prodotto gli elaborati integrativi, e sostitutivi di quanto allegato all'istanza, con nota prot. n. 43395/A1816B del 20/09/2021.

Gli atti tecnici relativi ai lavori sono stati approvati con Deliberazione della Giunta Comunale n.39 del 07/07/2021.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, l'esecuzione dei lavori in argomento è ritenuta urgente per la salvaguardia della pubblica incolumità ed ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rivo di Monforte.

Trattandosi di interventi di manutenzione idraulica, come definiti dall'art.37/bis del D.P.G.R. n.8/R del 20/09/2011 e dall'art.37 della L.R. 09/07/2020 n.15, si ritiene che, ai sensi della L.R.12/2004, del regolamento regionale n° 14/R/2004 nonché del comma 3 art.37 della L.R. 15/2020, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- gli artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- l'art. 37 della L.R. n. 15/2020;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- la D.G.C. n. 39 del 07/07/2021;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Monchiero a realizzare lavori di manutenzione idraulica asportazione di materiale litoide e taglio della vegetazione arborea ed arbustiva in alveo del rivo di Monforte nel Comune di Monchiero (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e successiva documentazione integrativa/sostitutiva che si restituiscono al richiedente vistati digitalmente da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. gli interventi di manutenzione con il taglio della vegetazione dovranno essere eseguiti in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale allegata all'istanza;
- c. è consentito il taglio manutentivo della vegetazione ai sensi dell'art. 37 bis del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- d. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- e. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato l'unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- h. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno** a far data dalla presente Determinazione, con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- j. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione degli stessi, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- k. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- l. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- m. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe